



**FLC CGIL**  
Ravenna

federazione lavoratori  
della conoscenza



*...in primo piano*

11/03/2022 n 35

## Aggiornamento delle GAE: le domande dal 21 marzo al 4 aprile

**Le GAE avranno validità triennale, fino al 2025. Gli specializzandi sostegno potranno inserirsi con riserva e dichiarare il titolo conseguito entro il 15 luglio 2022**



Il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il [decreto ministeriale 60 del 10 marzo 2022](#) e [allegati](#) per l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale scolastico ed educativo.

Le regole dell'aggiornamento rimangono uguali a quelle dei precedenti trienni: non sono previsti nuovi inserimenti (salvo chi si reinserisce, in quanto cancellato per non aver presentato domanda in un precedente triennio), né modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli.

Le domande di permanenza / aggiornamento / reinserimento / trasferimento / conferma della riserva / scioglimento della riserva potranno essere presentate esclusivamente attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)", dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022.

.Validità aggiornamento GAE e graduatorie di 1 fascia d'istituto: a.s. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Tempi di presentazione delle domande: dalle 9:00 del 21 marzo alle 23:59 del 4 aprile 2022.

Modalità di presentazione delle domande: attraverso "Istanze on Line (POLIS)", con credenziali SPID o .utenza valida per l'accesso al servizio

Chi può presentare domanda: personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE, compresi i docenti cancellati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti

Per affissione all'albo sindacale

Cosa si può chiedere con l'istanza:

-aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria

-reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva

-scioglimento della riserva, per conseguimento del titolo

-il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato

Come compilare la domanda:

-preferenze a parità di punteggio (art. 5 del DPR n. 487 del 1994): va riconfermata con l'apposita casella

-priorità nella scelta della sede (art. 21 e 33 della legge n.104 del 1992): va dichiarata da chi l'acquisisce o riconfermata, se già la si possedeva

-riservisti (art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68): il diritto alla riserva va dichiarato o riconfermato (per chi già lo aveva dichiarato in precedenza). Coloro che lo chiedono per la prima volta, se che non possono produrre il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio poiché occupati con contratto a TD alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta

Quali titoli e servizi dichiarare: quelli conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (scadenza domande del precedente triennio) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Si possono anche dichiarare quelli già posseduti, ma non presentati entro il 16 maggio 2019. I servizi dell'as 2018/2019 successivi al 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l'aspirante non aveva già dichiarato il punteggio massimo consentito per l'anno scolastico.

Servizio prestato nelle sezioni primavera (DM n. 335/2018): l'aspirante deve scegliere la graduatoria su cui far valutare il servizio, che vale massimo 6 punti nell'infanzia e massimo di 3 punti nella primaria.

Servizi svolti con progetti regionali (art 5, c4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104): sono valutati i servizi che rientrano nei progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall'as 2012/2013. I rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc.) sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.

Elenchi del sostegno (per docenti specializzati): gli aspiranti che conseguono la specializzazione sul sostegno entro i termini per la presentazione delle domande possono iscriversi negli elenchi per il sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle GAE e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione. Punteggio e fascia con cui si è collocati negli elenchi del sostegno sono i medesimi di quelli con cui si è inseriti nella GAE. Per la secondaria è usato il punteggio più alto con cui l'aspirante è inserito nelle graduatorie delle classi di concorso.

Per affissione all'albo sindacale

Inserimento elenchi sostegno con riserva: Possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro l'a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.

Valutazione servizio su posto di sostegno: se prestato con il possesso della specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione a scelta. In mancanza di specializzazione, la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la nomina.

Scuole con metodo didattico differenziato (Montessori, Pizzigoni, Agazzi): è necessario essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione

Titoli non autocertificabili (quindi da allegare):

-certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza

-titoli artistici-professionali

-servizi prestativi in altri Paesi UE

1 fascia graduatorie d'istituto:

Tempistica: un successivo avviso indicherà la tempistica per la scelta delle scuole

Chi può inserirsi: gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.

Come si presenta domanda: tramite "Istanze on Line (POLIS)" con credenziali SPID, o un'utenza valida per l'accesso ai servizi di "Istanze on Line (POLIS)"

Scelta delle scuole: si possono indicare sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia prescelta. Per la scuola dell'infanzia e primaria, massimo 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni; nell'ambito delle 10 istituzioni si possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

Scelta provincia diversa da quella di inclusione in GAE: si può indicare per la 1 fascia d'istituto una provincia diversa da quella in cui si è inseriti in GAE. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell'inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze.

.”

# Domande di part-time nella scuola a.s. 2022/2023 entro il 15 marzo 2022

**Docenti e ATA possono presentare istanza per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per la variazione oraria o per il rientro a tempo pieno. I moduli disponibili sui siti degli UST**



Entro il 15 marzo 2022 il personale del comparto scuola può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, viceversa, per richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time.

Tale scadenza riguarda docenti, educatori ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dalla presentazione della domanda sono esclusi i lavoratori che andranno ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, per i quali sarà possibile l'attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale.

Le domande, compilate su allegati predisposti, vanno indirizzate al Dirigente scolastico per la successiva trasmissione via PEC agli Uffici Scolastici territorialmente competenti.

Il contratto di part-time è di durata minima biennale e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogato di anno in anno. Coloro già titolari di contratto part-time, quindi, non devono presentare una nuova domanda, ma consigliamo di verificare le disposizioni sul sito dell'UST di interesse.

Eventuali richieste di rientro anticipato a tempo pieno, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.

Entro il 15 marzo è possibile anche inoltrare richiesta di variazione oraria rispetto al precedente orario di part-time e/o tipologia dell'orario di servizio.

Da parte dell'UST seguirà la pubblicazione dell'elenco degli autorizzati che, come noto, non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno, di ciascun ruolo, classe di concorso a cattedre o di ciascuna qualifica funzionale.

Nel modello va indicata la modalità di richiesta e cioè:

-part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)

-part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno; per il solo personale ATA in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)

-part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità)

nonché la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado va garantita l'unicità dell'insegnamento, nel rispetto del modulo-orario come previsto dal piano degli ordinamenti.

I modelli da compilare sono allegati alla comunicazione degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, cui occorre fare specifico riferimento.

## **Piano di formazione per DSGA e amministrativi**

**Recepite le richieste della FLC. Entro il primo aprile l'avvio dei percorsi. La formazione su passweb non è obbligatoria. Aumentare i fondi per affermare il diritto soggettivo alla formazione di tutti gli Ata**



Oggi, 9 marzo 2022, alle ore 16.30, si è tenuto il secondo incontro, in videoconferenza, con il Ministero, relativo al Piano di formazione per i 631 DSGA neo assunti nell'anno scolastico 2021/2022, DSGA e Assistenti amministrativi. L'incontro è proseguito su alcuni aspetti del Piano, per i quali avevamo chiesto un approfondimento e segnalato l'esigenza di diverse modifiche.

Ecco le richieste di modifica recepite dal MI:

- indicare i DSGA neo assunti nell'a.s. 2021/2022 sono i destinatari prioritari delle attività formative;
- prevedere anche una formazione rivolta all'utilizzo delle piattaforme e applicazioni utilizzate nelle scuole;
- inserire, tra le tematiche formative, anche gli istituti contrattuali vigenti, lo stato giuridico del personale scolastico e il ruolo del DSGA nella governance scolastica;
- escludere, al momento, la disciplina del lavoro agile poiché questa materia è stata devoluta al CCNL che siamo in procinto di rinnovare;
- prevedere un'esperienza documentata di conduzione di gruppi di apprendimento per quanto riguarda i formatori esterni, da individuare mediante avviso pubblico;
- programmare una calendarizzazione stringente degli incontri formativi (dati i ritardi accumulati), che dovrebbero avere inizio a partire dal 1° aprile;
- ridurre l'affidamento ad un Tutor ad un solo DSGA neo assunto e, solo in casi eccezionali, a due;

-distribuire agli USR le risorse a disposizione in relazione al numero dei DSGA neo assunti garantendo un finanziamento base a tutte le regioni, comprese quelle che non hanno avuto Dsga neo assunti;

-rivedere la tempistica delle attività formative per dare la possibilità alle scuole e ai diretti interessati di potersi organizzare per tempo;

-eliminare qualsiasi riferimento alla formazione su piattaforme Inps.

A proposito dell'ultimo punto abbiamo ricordato che le istituzioni scolastiche non sono tenute ad avvalersi del cosiddetto applicativo Passweb per il trattamento dei dati pensionistici del personale e ribadito la nostra riserva, che è stata accolta, circa la formazione all'utilizzo sulla piattaforma Passweb dal momento che, come rivendichiamo da tempo, essa deve essere gestita dall'INPS, che deve restare responsabile delle procedure relative alla situazione pensionistica del personale della scuola. Pertanto le scuole legittimamente possono ignorare gli inviti dell'Inps o dell'amministrazione a partecipare ai corsi di formazione relativi all'applicativo passweb.

Abbiamo infine nuovamente sottolineato la necessità di elaborare ed avviare un piano per la formazione continua di tutto il personale ATA, di incrementare le risorse a disposizione e di sostenere, in vista del prossimo rinnovo CCNL, la proposta della FLC relativa al diritto soggettivo degli Ata ad accedere alla formazione come misura concreta di sostegno alla professione.

## **Scuola, contratti Covid: il governo rispetti gli impegni e finanzi la proroga fino a giugno**

**Chiediamo a tutti gli attori coinvolti di provvedere con celerità e responsabilità a stanziare le risorse necessarie alla proroga dei contratti Covid**



Roma, 9 marzo - Il 31 marzo, data di scadenza dei contratti di supplenza Covid si avvicina, ma il governo, che ha sempre lasciato intendere che questi contratti sarebbero stati prorogati fino a giugno 2022, ancora non prende le misure necessarie a dare seguito agli impegni presi.

Il prolungamento di questi contratti fino al 31 marzo è stato reso generale ed esteso al personale ATA proprio perché si prevedeva il reperimento di ulteriori risorse per una copertura fino al 30 giugno, ma ad oggi, mancano

all'appello circa 200 mln di euro per finanziare la proroga fino al termine delle attività didattiche

La FLC GIL chiede a tutti gli attori coinvolti, i ministri dell'Istruzione e dell'Economia, di provvedere con celerità e responsabilità a stanziare le risorse necessarie alla proroga dei contratti Covid.

I supplenti Covid, circa 55.000 tra lavoratrici e lavoratori, non possono essere lasciati nella totale incertezza o in balia delle differenze regionali che si verificheranno alla scadenza del 31 marzo, con regioni che prorogheranno i contratti ed altre no.

Il Ministero da tempo si è espresso positivamente sulla soluzione della copertura finanziaria e l'evoluzione dei contagi di questi giorni, sta lì a dimostrare che del personale covid nelle scuole c'è ancora, estremamente, bisogno